

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)

**ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA E
RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA'
SANITARIE LOCALI.**

Capo I

*Funzioni amministrative, attribuzioni dell'Unità sanitaria
locale, del Comune, del Sindaco, della Regione*

**Art. 1 - (Attribuzione ed esercizio delle funzioni
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica
veterinaria e di polizia veterinaria)**

Omissis ⁽ⁱ⁾

Art. 2 - (Attribuzioni del settore veterinario)

Omissis ⁽ⁱⁱ⁾

Art. 3 - (Attribuzioni del sindaco).

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale. ⁽ⁱⁱⁱ⁾

**Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in
tema di ordinanze contingibili e urgenti).**

Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. ^(iv)

Art. 5 - (Attività ispettiva, di vigilanza e controllo)

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente

all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6 - (Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati)

omissis (v)

Capo II
Riordino dei servizi veterinari

Art. 7 - (Organizzazione del settore veterinario)

omissis (vi)

Art. 8 - (Distretti veterinari di base)

omissis (vii)

Art. 9 - (Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 10 - (Il presidio veterinario multizonale)

omissis (viii).

Art. 11 - (Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione)

omissis (ix)

Art. 12 - (Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica)

omissis (x)

Art. 13 - (L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie)

Omissis ^(xi)

CATALOGAZIONE

- i () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- ii () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- iii () Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56, che ha abrogato il secondo comma
- iv () Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56, che ha abrogato il secondo comma
- v () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- vi () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- vii () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- viii () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- ix () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- x () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- xi () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56